

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI DELL’ASP “CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA” DI FERRARA

PREMESSA

Il Direttore Generale di ASP “Centro Servizi alla Persona” di Ferrara (nel prosieguo, per brevità, semplicemente “ASP-FE” oppure “Amministrazione” oppure “Ente”) rende noto che, in esecuzione della determinazione n. 130 del 06.07.2020, sono aperti i termini di presentazione di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di Avvocati esterni cui conferire incarichi di assistenza e patrocinio legale.

Richiamate le Linee guida n. 12 “*Affidamento dei servizi legali*” emanate da A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 (GU Serie Generale n. 264 del 13-11-2018), ASP-FE, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità, intende procedere alla costituzione di un elenco aperto di Avvocati del libero Foro persone fisiche di comprovata esperienza, articolato in distinte sezioni, in base alla materia (contenziosi amministrativo, civile, minorile - civile e penale -, lavoristico, penale), dal quale attingere per l’affidamento di incarichi di consulenza, assistenza legale e/o rappresentanza in giudizio dell’Ente legati ad esigenze puntuali ed episodiche di ASP-FE.

Il presente avviso non costituisce procedura concorsuale o comunque selettiva e non prevede graduatorie e attribuzione di punteggi, ma è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco di Avvocati al quale l’Amministrazione può fare riferimento per l’individuazione di professionisti cui affidare servizi legali di cui al cit. art. 17, comma 1, lett. d), del vigente Codice degli appalti. L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti.

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione. I servizi legali oggetto di affidamento ricomprendono:

- a) gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite. Vi rientrano gli incarichi di rappresentanza legale dell’Ente sia nei procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità indipendenti, sia negli arbitrati, nelle conciliazioni, nelle mediazioni, nelle negoziazioni assistite e in ogni altra forma di giustizia alternativa al Giudice;
- b) la consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al comma precedente, compresa la redazione di pareri extragiudiziali;
- c) la consulenza legale, fornita da un Avvocato, qualora vi sia una concreta probabilità che la questione su cui verte la consulenza stessa divenga oggetto di procedimento giurisdizionale;
- d) tutti gli altri servizi legali connessi, anche occasionalmente, con l’esercizio di pubblici poteri.

L’elenco unico e sempre aperto avente termine di scadenza triennale dalla sua costituzione mediante pubblicazione sul sito *web* aziendale, salvo proroga annuale che si renda necessaria per la formazione dell’elenco successivo, la cui tenuta è demandata al Responsabile dell’Area Affari Legali e Personale, sarà suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologie di contenzioso:

- Sezione “A” CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: assistenza e patrocinio presso le Magistrature amministrative (Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato);
- Sezione “C” CONTENZIOSO CIVILE: assistenza e patrocinio presso le Magistrature civili (Giudice di Pace e Tribunale Sezione Civile, Corte di Appello, Cassazione Civile e negoziazione assistita);

- Sezione “L” CONTENZIOSO LAVORISTICO: assistenza e patrocinio presso il Tribunale del Lavoro, la Corte di Appello e la Cassazione Civile;
- Sezione “M” CONTENZIOSO MINORILE (civile e penale): assistenza e patrocinio presso il Tribunale per i Minorenni;
- Sezione “P” CONTENZIOSO PENALE: assistenza e patrocinio presso il Giudice di Pace, il Tribunale Sezione Penale, la Corte d'Appello e la Cassazione Penale.

Nell'ipotesi in cui i Dipendenti e/o il Direttore Generale e/o l'Amministratore Unico di ASP-FE dovessero essere convenuti in giudizio per atti o fatti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei doveri d'ufficio, gli stessi potranno valutare autonomamente se attingere all'elenco degli Avvocati per individuare un professionista cui affidare la propria difesa in giudizio.

Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco gli Avvocati del libero Foro persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

1. regolare iscrizione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati da almeno n. 3 (tre) anni e comprovata esperienza professionale, dimostrata allegando il proprio *curriculum vitae* e professionale;
2. iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori (per coloro che ne siano in possesso e che aspirino ad assumere la difesa dell'Ente avanti le stesse);
3. possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
4. godimento dei diritti civili e politici, anche eventualmente nel Paese di provenienza dell'Unione Europea;
5. assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
6. assenza di condizioni che limitino o escludano a norma di legge la capacità legale di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
7. essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
8. non essere titolare, amministratore o dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con ASP-FE nascenti da appalti di lavori, servizi o forniture;
9. non essere consulente legale, amministrativo o tecnico ovvero prestatore d'opera in favore di soggetti che sono interessati da contenziosi in corso con ASP-FE;
10. assenza di situazioni di conflitto di interessi con ASP-FE, consistente nel non avere rapporti di patrocinio in essere contro ASP-FE e nell'impegnarsi a non assumerne per tutta la durata dell'iscrizione nell'elenco e fintanto che sussiste un incarico per la difesa dell'Ente;
11. assenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con l'Amministratore Unico, il Direttore Generale, il Revisore Unico (*cf.* “Organizzazione” del sito *web* aziendale) ed i Responsabili di Area ASP-FE (*cf.* “Indirizzi e contatti” *ibidem*);
12. non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni;
13. essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale;
14. essere in regola con i pagamenti dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di appartenenza per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati;
15. assenza di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense.

In presenza di tali requisiti, gli Avvocati del libero Foro persone fisiche procedendo con l'iscrizione al presente elenco aperto danno atto di:

A. essere a piena conoscenza e accettare tutte le clausole di cui al presente AVVISO PUBBLICO per la formazione di un elenco di Avvocati esterni;

B. essere informati che, nel rispetto del nuovo Regolamento Europeo sulla *data protection* n. 2016/679 (GDPR) - sul punto si rimanda al successivo art. 11 "*Trattamento dati personali*" -, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, compresa la diffusione di tali dati (ad esclusione di quelli di categoria particolare) nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito *web* istituzionale di ASP-FE una volta predisposto e approvato l'elenco;

C. assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010 s.m.i.;

D. rimettere, subito dopo il conferimento dell'incarico e successivamente, entro la fine di ogni anno, una relazione - pur breve - contenente una valutazione probabilistica di soccombenza o meno; tale valutazione - che dovrà riferirsi al valore economico della causa - è indispensabile ai fini dell'aggiornamento del fondo rischi dell'amministrazione.

Non possono venire iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, contenzioso giudiziale o stragiudiziale contro ASP-FE.

I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso ASP-FE o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente stesso, dovranno chiedere senza indugio la cancellazione dall'elenco di cui trattasi.

Art. 3 - Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse. L'istanza-dichiarazione, debitamente sottoscritta, anche con firma digitale, dall'Avvocato del libero Foro persona fisica, dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando il modulo "Allegato n. 2" alla determina n. 130/2020 e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- *curriculum vitae* e professionale datato e firmato, anche con firma digitale, comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione; in particolare dovranno essere specificati i titoli conseguiti (laurea, esame di abilitazione alla professione forense, master e specializzazioni), l'eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, l'esperienza almeno triennale maturata nell'esercizio dell'attività professionale mediante l'indicazione della tipologia di pratiche patrocinate dal soggetto dichiarante con la specifica indicazione delle tematiche affrontate su incarico di altri Enti pubblici e l'indicazione degli stessi;

- fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Il professionista, tenuto conto dell'esperienza maturata e del settore di specializzazione, dovrà indicare l'unica e specifica sezione dell'elenco in cui chiede di essere iscritto.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati nelle domande e nei *curricula*. ASP-FE si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione. La falsità nelle dichiarazioni comporterà l'esclusione dall'elenco nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 s.m.i..

In sede di prima formazione dell'elenco la domanda di iscrizione unitamente alla documentazione indicata dovrà pervenire ad ASP-FE entro e non oltre il giorno **lunedì 31 AGOSTO 2020** esclusivamente con invio tramite posta elettronica certificata PEC (farà fede la data di consegna della Pec) al seguente indirizzo:

pec.info@pec.aspfe.it

indicando nell'oggetto della Pec "*Domanda di iscrizione per la formazione elenco Avvocati*". Il professionista interessato dovrà trasmettere la suddetta domanda di iscrizione esclusivamente mediante la propria casella di posta elettronica certificata.

La domanda di iscrizione ed il *curriculum vitae* e professionale dovranno essere datati e sottoscritti con firma autografa e scansionati oppure datati e sottoscritti con firma digitale del professionista instante-dichiarante.

L'Amministrazione non terrà conto delle manifestazioni di interesse incomplete, oppure contenenti l'indicazione di più di una sezione dell'elenco in cui si chiede l'iscrizione, oppure non conformi a quanto indicato nel presente avviso, oppure non firmate o recapitate presso indirizzi diversi da quello sopra indicato.

I professionisti partecipanti hanno l'obbligo di comunicare ad ASP-FE l'eventuale successiva variazione di indirizzi e/o recapiti indicati nella candidatura *de qua*.

Art. 4 - Formazione dell'elenco. Decorso il termine per la presentazione delle domande di iscrizione, si procederà a formare l'elenco dei professionisti, predisposto in ordine alfabetico, articolato in distinte sezioni, in base alla materia e all'abilitazione rispetto al grado di giudizio, e Albo degli avvocati di afferenza. L'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo da parte di ASP-FE verso i professionisti iscritti né l'attribuzione di alcun diritto da parte degli Avvocati in ordine ad eventuali conferimenti di incarico.

L'elenco costituito, in quanto elenco aperto, sarà aggiornato semestralmente in seguito ad ulteriori domande di iscrizione le quali dovranno pervenire ad ASP-FE con le modalità di cui all'art. 3 che precede, o immediatamente in caso di cancellazioni.

Art. 5 - Eventuale affidamento dell'incarico. All'elenco redatto ai sensi del precedente art. 4 ASP-FE potrà attingere allorquando si renda necessario resistere in giudizio ovvero promuovere liti, per la tutela dei propri diritti ed interessi.

A seguito della predisposizione dell'elenco, in presenza della necessità di acquisizione di professionalità per l'affidamento di servizi legali di assistenza, compreso il patrocinio giudiziale, e consulenza legale dell'Ente nelle controversie, il Responsabile dell'Area Affari Legali e Personale, sentito il competente Responsabile di Area, a seconda del settore nel quale sia sorta la controversia, e l'Amministratore Unico, se il settore della controversia rientra nella sua competenza, proporrà al Direttore Generale i soggetti cui affidare il servizio, previa consultazione via Pec di almeno n. 3 (tre) professionisti.

Ciascun professionista consultato, alla luce della documentazione fornita dall'Amministrazione e deprivata dai dati personali non necessari - rispetto alla quale il professionista, anche se non successivamente incaricato, si impegna comunque a garantire massime riservatezza e confidenzialità come stabilite dal GDPR e dal codice deontologico forense - riscontra mediante trasmissione Pec su Pec ad ASP-FE (pec.info@pec.aspfe.it) un dettagliato preventivo di spesa entro n. 15 (quindici) giorni dall'invio della richiesta; decorso il predetto termine, ASP-FE procede alla valutazione comparativa dei soli preventivi di spesa tempestivamente pervenuti. ASP-FE, valutate le circostanze del caso di specie e la congruità del compenso proposto, si riserva di affidare l'incarico anche qualora sia pervenuto un solo preventivo di spesa.

Previo verifica di specifiche situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, l'incarico è conferito per singolo grado di giudizio ed è rinnovato per il grado successivo in assenza di elementi ostativi.

Lo stesso verrà conferito sulla base di una valutazione comparativa delle professionalità incluse nell'Elenco e nella sezione di contenzioso afferente alla controversia. In particolare, la scelta dei legali da invitare alla procedura comparativa sarà effettuata dall'Ente tenendo conto dei seguenti elementi esposti in modo non ordinale:

1. specifica competenza dell'*incaricando* in relazione alle peculiarità ed al contenuto dell'incarico, desunta anche dal numero di servizi affini a quelli oggetto dell'affidamento svolti dal professionista;
2. esperienza professionale dell'*incaricando* in relazione alla complessità dell'incarico;
3. casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto o materie analoghe;
4. nell'ipotesi in cui il professionista avesse già prestato la propria opera per ASP-FE, si terrà conto anche dell'attività svolta, della disponibilità e collaborazione mostrata dal professionista e dell'esito delle controversie gestite;
5. il costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali;
6. Foro di competenza della causa da affidarsi;
7. principio di equa ripartizione (che contiene in sé anche il principio della tendenziale rotazione), che permette l'attribuzione ragionata degli incarichi in funzione della loro natura e delle caratteristiche del professionista.

L'affidamento del servizio si perfeziona con la sottoscrizione del disciplinare che conterrà anche la nomina dell'Avvocato a Responsabile del trattamento dei dati per conto di ASP-FE. Da quel momento in poi ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale è a totale carico dell'Avvocato incaricato che svolgerà la sua prestazione professionale coordinandosi con il Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale al quale verranno trasmessi copie degli atti predisposti e al quale verrà tempestivamente comunicato lo stato del contenzioso e gli esiti delle udienze per la formazione del relativo fascicolo.

Art. 6 - Affidamento diretto. ASP-FE, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi, si riserva in ogni caso la facoltà di avviare apposite procedure per l'affidamento diretto ad un Avvocato determinato, anche non iscritto al presente elenco (situazione che comunque dovrà essere esaustivamente motivata nel provvedimento di affidamento diretto), per la rappresentanza e difesa degli interessi dell'Ente qualora ciò sia opportuno in considerazione:

- a) della particolare natura e complessità della causa (comprese novità del *thema decidendum*);
- b) nel caso di consequenzialità e complementarità tra incarico precedentemente affidato ed incarico da affidare;
- c) di cause aventi ad oggetto il contenzioso minorile rientrante nel gratuito patrocinio, in quanto gli Avvocati potranno essere scelti da ASP-FE, rigorosamente mediante il principio di rotazione attingendo direttamente dall'esistente Elenco degli Albi forensi.

Art. 7 - Cancellazione dall'elenco. Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell'elenco potrà in ogni momento chiederne la cancellazione.

Sarà comunque disposta l'immediata cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati o, comunque, si siano resi responsabili di gravi inadempienze, tali da incrinare il rapporto di fiducia con ASP-FE;
- siano, comunque, responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare nocimento all'Amministrazione;
- abbiano patrocinato, durante l'espletamento del servizio affidato, giudizi contro ASP-FE;
- abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento del servizio;

- abbiano rinunciato all'affidamento del servizio senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento.

La cancellazione dall'elenco, di norma, comporta l'immediata revoca di tutti gli affidamenti dei servizi assegnati al professionista.

Art. 8 - Onorari riconosciuti al professionista. Il compenso per l'attività prestata sarà determinato previa sottoscrizione del disciplinare, entro i limiti tabellari del tariffario vigente dei professionisti, sulla base del preventivo di spesa di cui all'art. 5 che precede.

Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura elettronica valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA se dovuta, al regime di previdenza ed assistenza, a ritenute alla fonte.

All'esito del giudizio o in ogni caso di risoluzione anticipata del rapporto professionale, l'Avvocato designato provvede a redigere conforme parcella per il saldo delle competenze. La relativa parcella dovrà specificare e dettagliare le voci di tariffa professionale applicate per le singole fasi di giudizio.

Art. 9 - Pubblicazione e Comunicazioni. Il presente avviso durante la sua vigenza rimarrà pubblicato sulla *home-page* del sito *web* istituzionale dell'Ente, nonché nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sezione "Bandi di gara e contratti".

L'Amministrazione si obbliga a pubblicare ogni comunicazione e/o informazione inerente la presente procedura esclusivamente sul proprio sito *internet* e non provvederà a comunicazioni personali. Pertanto, l'esito dell'avviso pubblico sarà notiziato esclusivamente mediante pubblicazione dell'elenco sul sito *internet* dell'Ente come indicato nel paragrafo precedente.

Art. 10 - Clausola di salvaguardia. L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'Elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all'eventuale affidamento. La formazione dell'elenco è semplicemente finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici servizi legali, compreso il patrocinio giudiziale e consulenza legale.

I professionisti già operanti con procura alle liti non saranno confermati d'ufficio, ma per eventuali futuri incarichi dovranno manifestare espressa volontà di iscrizione all'istituendo Elenco attraverso presentazione di domanda redatta nei termini e modi previsti dal presente avviso.

Art. 11 – Trattamento dati personali. Ai fini dell'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. (di seguito Codice Privacy), ASP-FE opera in qualità di "titolare" in relazione al trattamento di dati personali effettuato per le esclusive ed esplicite finalità di cui al presente Avviso.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informano gli interessati *iscrivendi* Avvocati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura *de qua* o comunque successivamente acquisiti a tal fine da ASP-FE quale titolare del trattamento (sede Via Ripagrande 5 Ferrara 0532 799500 pec.info@pec.aspfe.it) è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente Avviso, ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal Codice Privacy, a cura degli autorizzati di ASP-FE preposti al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette esplicite finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione preclude tale verifica e l'iscrizione. I criteri utilizzati per la determinazione del periodo

ALLEGATO N. 1

DETERMINA N. 130 DD. 06/07/2020

di conservazione dei dati personali di cui trattasi sono collegati alla vigenza dell'elenco, ad eventuali cancellazioni dall'elenco, e alla durata della causa affidata all'interessato fino alla sua definitività. La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par. 1 lett. b) u.p. del GDPR si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Amministrazione, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e segg. del GDPR). L'apposita istanza è presentata utilizzando il modulo disponibile su "Privacy policy" del sito *web* aziendale.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 *ibidem*).

Art. 12 – Responsabile del procedimento. Il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale contattabile attraverso il centralino al numero telefonico + 39 0532 799500 e attraverso la email funzionale info@aspfe.it.

Ferrara, 6 luglio 2020

Il Direttore Generale
Alessandro Vattovani
(firmato digitalmente)